

PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA “SOCIAL AGORÀ” UBICATA NEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, FRAZIONE DI ROSIGNANO SOLVAY, PIAZZA DELLA REPUBBLICA

- SCHEMA DI CONCESSIONE -



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

C.F. 00118800499

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA

Repertorio n. _____ del _____

**OGGETTO: CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, UBIcata IN
FRAZIONE ROSIGNANO SOLVAY, PIAZZA DELLA REPUBBLICA,
DENOMINATA "SOCIAL AGORÀ".**

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- il Comune di Rosignano Marittimo, nell'ambito del Progetto "*Piu Ways: Innovazioni x una Rosignano + inclusiva*", ha realizzato un intervento di riqualificazione urbana comprendente, tra gli altri, la realizzazione dell'immobile denominato Social Agorà, ubicato a Rosignano Solvay in Piazza della Repubblica, come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato A);

- detta struttura, come meglio di seguito descritta, è composta da:

a. loggia, uno spazio aperto sui lati ma coperto;

b. fondo commerciale, collegato alla loggia, predisposto per attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande

c. piazza, uno spazio aperto e pubblico;

- con deliberazione C.C. n. 120 del 29/09/2020, recante "*Modifica ed integrazione del DUP 2020/2022 in materia di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*", per l'immobile di cui trattasi è stata prevista

la predisposizione di un'istruttoria tecnico-amministrativa per ipotizzare

un percorso di valorizzazione del bene;

- all'esito di detta istruttoria, con deliberazione G.C. n. 292 del 29/12/2020 l'Amministrazione ha approvato le linee guida per la valorizzazione della struttura fornendo indirizzi per l'individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un operatore economico cui affidare in concessione l'immobile di che trattasi per un periodo di 12 anni, con possibilità per l'Ente, in relazione ai risultati raggiunti dalla valorizzazione, di consentire il rinnovo del rapporto per ulteriori anni 6, previa adozione di apposito atto e rideterminazione del canone concessorio;

- le linee progettuali di cui sopra sono state oggetto di aggiornamento con Deliberazione G.C. n. 89 del 29/04/2021;

- con Decreto dirigenziale n. 1312 del 26/05/2021 sono stati approvati gli atti di gara;

- in data _____ è stato pubblicato il bando per la procedura relativa alla concessione di cui all'oggetto;

- con decreto dirigenziale n. _____ del _____ si è provveduto all'aggiudicazione della concessione in oggetto;

- è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che il Concessionario è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

- **[se del caso]** si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011;

- l'immobile viene concesso nello stato di fatto e diritto in cui si trova,

come risultante dal verbale di consegna;

- con il presente atto si procede alla definizione dei rapporti e alla determinazione delle rispettive competenze e responsabilità in relazione all'affidamento e alla gestione dell'immobile sopra descritto;

Tutto ciò premesso

CONCEDE

A _____, con sede in _____, via _____, n. _____,

c.f. _____, p. IVA _____, iscrizione al Registro delle Imprese

_____, capitale sociale di Euro _____, interamente versato, di

seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concessionario"

– che, in persona del costituito suo rappresentante, _____, nato/a

_____ il _____, che a tale titolo accetta, i beni immobili facenti

parte della struttura denominata "Social Agorà" di cui in premessa,

individuati nella planimetria allegata al presente atto (Allegato A) e

meglio descritto negli articoli seguenti.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DESCRIZIONE

DELL'IMMOBILE E DESTINAZIONE D'USO

Oggetto della presente concessione sono i seguenti beni, facenti parte

della struttura denominata "Social Agorà", ubicata in piazza della

Repubblica a Rosignano Solvay, ai fini della valorizzazione ed

utilizzo degli stessi:

- fondo commerciale, individuato al catasto fabbricati del Comune di

Rosignano Marittimo al Fg 81, particella n. 1405 categoria catastale

C01 classe 09 consistenza 115 mq, superficie catastale 143 mq

rendita € 6.942,99;

- porzione di suolo pubblico sotto la loggia di circa mq. 40 individuata

al catasto Fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo al Fg 81,

porzione corte esclusiva particella n. 1405.

A fronte degli oneri specifici posti a carico del concessionario, di cui ai

successivi articoli, lo stesso potrà utilizzare, senza alcun onere

aggiuntivo a suo carico, la restante porzione di loggia e la piazza

pubblica per l'organizzazione di eventi e iniziative culturali, sociali,

turistico-ricreative e di promozione del territorio, compatibili con gli

spazi in questione, come meglio di seguito specificato.

I beni oggetto di concessione, appartenenti al patrimonio indisponibile

del Comune, vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si

trovano.

ART. 2 – DURATA

La presente concessione avrà durata di anni **12 (dodici)**, decorrenti

dalla data di sottoscrizione del presente atto, con possibilità per l'Ente,

in relazione ai risultati raggiunti dalla valorizzazione, di consentire il

rinnovo del rapporto per ulteriori anni 6, previa adozione di apposito

atto e rideterminazione del canone concessorio.

Alla scadenza non spetterà al Concessionario alcun compenso,

rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato.

ART. 3 – CANONE CONCESSORIO

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo,

offerto in sede di gara, pari a € _____ (_____) oltre

IVA. Al fine di favorire l'equilibrio economico finanziario della

concessione, considerato il necessario periodo di avviamento e

l'emergenza sanitaria in corso, le prime due annualità del canone concessorio, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, dovrà essere corrisposto in misura pari al 50 (cinquanta)%; dal terzo anno in poi il canone dovrà essere corrisposto integralmente.

Il canone sarà adeguato annualmente in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento è automatico e decorre dal mese di gennaio di ogni anno di durata della concessione con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. Detto adeguamento sarà operato a partire dal secondo anno di concessione.

Il canone annuo, come sopra determinato, deve essere corrisposto in numero 2 rate da corrispondersi entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

Nell'anno di scadenza della concessione, il canone è rapportato ai mesi gennaio – _____ (*indicare mese di scadenza della concessione*).

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, saranno applicati, per ciascun giorno di ritardo, gli interessi legali di mora, come previsto dalla normativa vigente, e addebitate eventuali spese di notifica, fatta salva la prova del maggior danno subito dall'Ente.

Gli introiti della gestione deriveranno dall'esercizio delle attività previste nell'offerta presentata in sede di gara, il tutto ai prezzi di mercato, salvo quanto previsto al successivo art. 8.

Fermo restando che le entrate derivanti dalla valorizzazione della struttura dovranno garantire la copertura di tutti i costi ad essa connessi – compresi stipendi, oneri finanziari, quote ammortamento

investimenti – qualora la gestione generasse eventuali utili, gli stessi saranno corrisposti al Comune in termini di interventi di miglioria sul complesso o di canone di concessione a copertura dei costi che resteranno in capo all'Ente (manutenzione straordinaria del complesso); detto canone sarà ulteriore rispetto a quello proposto in sede di gara e sarà determinato in contraddittorio con il concessionario sulla base della rendicontazione rimessa dallo stesso ai sensi del successivo art. 8 lett. k) punto 3.

ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONCESSIONE

Fanno parte integrante della presente concessione i seguenti elaborati:

- le linee guida per la valorizzazione della struttura
- l'offerta tecnica presentata in sede di gara
- l'offerta economica presentata in sede di gara
- il piano economico finanziario presentato in sede di gara.

La valutazione positiva da parte della commissione giudicatrice dei parametri riguardanti gli aspetti qualitativi del progetto gestionale rimesso dal concessionario in sede di gara e la successiva aggiudicazione, non costituiscono approvazione da parte del Comune di Rosignano Marittimo, atteso che la realizzazione di quanto proposto è necessariamente subordinata all'ottenimento di eventuali nulla osta/autorizzazioni/permessi da parte degli Enti preposti. Il concessionario non potrà pretendere, pertanto, alcun indennizzo o risarcimento da parte del Comune in caso di diniego dei predetti nulla osta/autorizzazioni/permessi o di prescrizioni che possano incidere

sostanzialmente sulla proposta presentata in sede di gara.

ART. 5 – ARREDI E ATTREZZATURE. CONSEGNA E

RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto di concessione sarà consegnato mediante redazione di apposito verbale da redigersi in contraddittorio fra le parti, Comune di Rosignano Marittimo e concessionario. Per tutta la durata della presente concessione, il concessionario assume la responsabilità di custode del bene che dovrà restituire alla scadenza/cessazione della stessa nello stato in cui è stato ricevuto, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Costituiscono parte integrante della presente concessione le dotazioni fornite dal Comune, come individuate nel verbale di consegna di cui sopra. Tali beni dovranno essere mantenuti, per l'intera durata della concessione, in perfetto stato di utilizzo e di manutenzione, rinnovati in caso di necessità e riconsegnati al Comune, alla scadenza della concessione, perfettamente funzionanti.

Alla scadenza della concessione mobili, arredi, attrezzature, materiali e quant'altro presente all'interno dell'immobile dovranno essere perfettamente funzionali e rimarranno di proprietà dell'Ente concedente senza che il concessionario possa pretendere alcun compenso.

Un anno prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dei componenti edili/impiantistici dell'immobile, le cui risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a cura del Concedente in contraddittorio con il

Concessionario, al fine di consentire la constatazione dello stato di conservazione e manutenzione e del perfetto funzionamento del bene, tenuto conto degli ordinari fattori di usura dovuti all'utilizzo dello stesso.

Qualora in tale sede venga constatato uno stato delle opere e degli impianti non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente al momento della restituzione dell'immobile, il Concessionario è tenuto all'esecuzione dei lavori conseguenti entro la scadenza della Concessione. In difetto, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui all'art. 13 fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Alla scadenza della Concessione verrà redatto il Verbale di Riconsegna che dovrà essere sottoscritto in contraddittorio tra le parti e che dovrà dare atto del verbale redatto l'anno precedente e delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione dell'Immobile, con tutte le eventuali migliorie apportate senza alcun onere per lo stesso, con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa e cesseranno de jure tutti i rapporti instaurati dal Concessionario con i terzi.

ART.6 - PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI E PENALI

Il Concessionario dichiara di accettare l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di cui al verbale di consegna, e si impegna a realizzare, a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità e a regola d'arte, tutto quanto indicato negli elaborati costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara, come eventualmente modificati a

seguito di prescrizioni impartite dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Il concessionario si obbliga a dotare l'immobile di arredi e attrezzature comportanti un investimento complessivo pari ad € _____ (come da offerta).

Per l'avvio della propria attività, il concessionario si obbliga a presentare tutta la documentazione necessaria all'avvio dell'iter per l'acquisizione dei pareri e dei titoli abilitativi necessari al SUAP del Comune entro quattro mesi dalla firma del presente atto.

In ogni caso, qualora il concessionario affidi prestazioni in appalto l'impresa appaltatrice, oltre a dover risultare in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovrà possedere i requisiti della vigente normativa antimafia e dovrà osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Concedente resta, comunque, estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del Concedente. A tal fine il Concessionario manleva il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

Eventuali modificazioni all'offerta tecnica presentata in sede di gara dovranno essere preventivamente assentite dal Concedente anche sotto il profilo patrimoniale nonché da tutti gli Enti competenti. A tal fine dette modifiche dovranno essere sempre preventivamente e formalmente trasmesse, per il parere di competenza, al Comune.

Il concessionario si obbliga ad esercitare direttamente, e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le attività gestionali di cui alla presente concessione secondo gli standard di qualità di cui all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 7- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre a quanto previsto da tutti i documenti che fanno parte della presente concessione, sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

a) ogni e qualsiasi onere, prevedibile ed imprevedibile, necessario per la buona tenuta e conservazione dei beni oggetto di concessione e per la gestione del pubblico esercizio, costante pulizia degli stessi, al fine di garantirne il mantenimento delle condizioni di decoro e funzionalità; costante manutenzione ordinaria comprensiva degli impianti presenti all'interno e all'esterno dell'edificio e dei presidi e dispositivi di sicurezza (anche dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto), nonché della conseguente revisione periodica dei medesimi, nel rispetto della normativa vigente. (In riferimento al Dlgs 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro tali oneri e responsabilità sono a carico del datore di lavoro);

b) provvedere al pagamento dei canoni di cui all'art. 3 del presente atto;

c) rigorosa osservanza di tutte le disposizioni di legge di carattere assicurativo e previdenziale, comprese quelle previste dal contratto collettivo di lavoro di riferimento per l'eventuale personale dipendente, ed eventuali volontari;

d) divieto di effettuare alcun tipo di manomissione e/o modifica di

qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzati

dall'Amministrazione;

e) rigorosa osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di

salute e sicurezza, ottemperando a propria cura e spese a tutte le

prescrizioni a proprio carico disposte al riguardo dalla Pubblica

Autorità;

f) ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro

necessario per procedere all'avvio e allo svolgimento delle proprie

attività e di quanto proposto in sede di offerta tecnica;

g) eventuali lavori di adeguamento che si rendessero necessari in

relazione all'uso specifico del bene, a seguito di eventuali nuove

normative che dovessero entrare in vigore durante il periodo di

concessione;

h) tutti gli oneri economici e fiscali, ivi comprese le imposte e tasse,

connessi alla gestione delle attività;

i) tutti gli oneri e le spese connesse alle utenze attive e/o da attivare o

volturare (acqua, energia elettrica, impianto fotovoltaico ecc.); il

concessionario dovrà provvedere all'intestazione a proprio nome dei

relativi contratti facendone immediata richiesta agli Enti interessati; alla

scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla

disdetta dei contratti di somministrazione, senza procedere alla

rimozione dei contatori/misuratori;

j) rimozione, a fine concessione, a propria cura e spese, di opere

temporanee eventualmente realizzate per esigenze connesse alle

attività gestionali;

k) non svolgere, nell'ambito della gestione dell'intera struttura, attività che possano ricondursi al gioco d'azzardo o alle scommesse; è fatto divieto di installare slot machine o quant'altro di similare;

l) garantire la massima fruibilità pubblica di tutti gli spazi esterni e una corretta valorizzazione e presidio del patrimonio immobiliare dell'Ente;

m) eventuali oneri urbanistici connessi al cambio di destinazione d'uso o a interventi migliorativi sull'immobile previo assenso dell'Ente;

n) obbligo di munirsi delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, anche in occasione di manifestazioni e intrattenimento a carattere temporaneo o di altro tipo con presenza di pubblico.

Il mancato ottenimento degli atti abilitativi necessari all'esercizio delle attività e/o l'impossibilità di ottemperare alle eventuali prescrizioni imposte dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli e al rilascio di autorizzazioni, tali da modificare sostanzialmente il progetto e l'equilibrio del piano economico finanziario offerto in sede di gara, comporta la decadenza/rinuncia della presente concessione. Quanto sopra esime il Comune da qualsiasi responsabilità e non può costituire, per il concessionario, motivo di rivalsa o richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune stesso.

Qualora il concessionario ritenga di dover chiedere finanziamenti per la gestione di quanto oggetto della presente concessione, lo stesso dovrà fornire, a suo carico, le garanzie richieste a copertura del finanziamento. Il Comune non potrà, in nessun caso, fornire garanzie o

fideiussioni a questo scopo.

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal concessionario sui beni oggetto del presente atto, sono acquisite in proprietà del Comune dal momento della loro esecuzione, senza che il concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il concessionario possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che l'immobile abbia subito, in deroga a quanto previsto dall'art. 936 codice civile.

Sono, altresì, a carico del concessionario le seguenti prescrizioni di gestione ambientale:

- effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, conferendo gli stessi ai punti di raccolta più prossimi, ovvero, qualora istituito, al servizio di raccolta domiciliare;
- utilizzo parsimonioso delle risorse, anche se a carico dello stesso concessionario, connesse all'utilizzo dell'immobile (acqua, energia elettrica, ecc.);
- divieto di effettuare scarichi in ambiente;
- non depositare combustibili o sostanze infiammabili;
- utilizzo di dispositivi e buone pratiche gestionali finalizzate alla mitigazione dell'impatto ambientale derivante dall'attività esercitata nell'ambito della presente concessione;
- rispetto rigoroso della normativa in materia ambientale.

Lo svolgimento delle attività deve avvenire in conformità ai limiti acustici dell'area; qualora si preveda lo svolgimento di attività che

presuppongono il superamento di tali limiti, o subordinate alla presentazione di apposita documentazione di impatto acustico, il concessionario dovrà attivarsi come da normativa vigente.

ART. 8. ONERI SPECIFICI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi specifici, connessi all'utilizzo dei beni oggetto di concessione e all'esercizio delle attività previste:

a) oneri specifici: manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dei beni concessi, nonché di tutto lo spazio compreso sotto la loggia, della piazza e delle aree a verde adiacenti; costi delle utenze del fondo commerciale e di quelle a servizio delle aree esterne;

b) riserva per l'Amministrazione comunale: possibilità per l'Amministrazione comunale di utilizzare la loggia coperta per proprie manifestazioni ed iniziative, per numero 10 iniziative/anno; in tali occasioni, il concessionario è tenuto a mantenere aperta la struttura, anche al fine di rendere fruibili i relativi servizi igienici;

c) valorizzazione della loggia e della piazza: il concessionario dovrà coordinare l'utilizzo della loggia pubblica e della piazza da parte di eventuali soggetti terzi interessati ad organizzare eventi e iniziative compatibili con le caratteristiche della struttura e degli spazi; sarà posta a suo carico la tenuta di un calendario di tutti gli eventi e iniziative, con la possibilità di riscuotere un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal concessionario stesso; l'uso della piazza da parte di terzi sarà subordinato alla predisposizione di un disciplinare da condividere con l'Amministrazione; i corrispettivi per l'utilizzo della

loggia e della piazza stabiliti dall'Amministrazione, le agevolazioni previste, ivi comprese quelle eventualmente proposte dal concessionario in sede di gara, sono riportate all'allegato B al presente atto.

Gli organizzatori di eventi pubblici negli spazi del complesso in oggetto, saranno tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di contrarietà a fascismo, nazismo, razzismo, sessismo, omofobia e quanto altro sia contrario ai valori costituzionali;

d) riserva per il gestore del Music Box: possibilità di utilizzare la loggia e la piazza per n. 3 iniziative/anno;

e) utili: attenersi a quanto previsto all'art. 3 del presente atto;

f) numero minimo di iniziative ed eventi che il concessionario si impegna ad organizzare: n. 10 giornate/anno;

g) attuare quanto proposto in sede di offerta tecnica;

h) adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi;

i) svolgimento delle attività nel rispetto e secondo le prescrizioni di legge in particolare per quanto attiene agli orari, ai periodi di apertura e chiusura e all'organizzazione complessiva del pubblico esercizio;

j) presentazione, a propria cura e spese, delle pratiche tese all'ottenimento dell'agibilità da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo per gli impianti utilizzati per le attività di intrattenimento, nonché dei titoli abilitativi ai fini della prevenzione incendi, laddove necessario; a tale proposito l'Ente mette a disposizione un elaborato riportante le "indicazioni per la stesura del

PIANO DI EMERGENZA relativo alle iniziative che si terranno presso

la Social Agorà”, da implementare, ad onere del concessionario, in

relazione alle attività previste;

k) presentare, entro e non oltre il 30/04 di ogni anno di durata della

concessione una relazione tecnica su:

1. stato della manutenzione generale dei beni oggetto di concessione,

nella quale dovranno essere indicate, in riferimento all'anno

precedente, le date di eventuali interventi manutentivi;

2. attuazione dei progetti e degli impegni assunti con la presentazione

dell'offerta tecnica, in sede di gara;

3. rendicontazione delle entrate e delle spese;

4. rendicontazione degli eventi e delle iniziative organizzate anche in

termini di partecipazione della cittadinanza e dell'impatto delle stesse

sul territorio;

l) consentire l'accesso all'immobile oggetto di concessione al Comune

o a sue ditte appaltatrici per interventi legati agli impianti di

illuminazione pubblica e alla piazza/loggiato, nonché per eventuali

interventi di manutenzione straordinaria all'immobile o agli impianti.

Faranno carico al Comune gli oneri per il ripristino dei danni

conseguenti all'esecuzione di detti interventi.

ART. 9 – OPPORTUNITÀ PER IL CONCESSIONARIO

Fermo restando quanto previsto all'art. 8 lett. f) sul numero minimo di

iniziative che il concessionario si impegna ad organizzare, a fronte

degli oneri specifici di cui sopra, il concessionario potrà utilizzare

senza alcun onere aggiuntivo, la loggia e la piazza pubblica per

l'organizzazione di eventi e iniziative culturali, sociali, turistico-ricreative e di promozione del territorio, compatibili con gli spazi in questione previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi; su dette aree potranno essere organizzati, **direttamente dal concessionario o da soggetti terzi**, dei mercatini per non più di un fine settimana al mese.

ART. 10 - INVESTIMENTI AGGIUNTIVI DEL CONCESSIONARIO

Qualora, nel corso della durata della concessione, il concessionario proponga investimenti ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di gara, il Comune ne valuterà l'interesse pubblico e, se accettati, potranno dar luogo ad una nuova definizione, in accordo tra le parti, del canone della concessione oppure al pagamento di un indennizzo, a favore del concessionario al termine della concessione stessa, pari al valore residuo dell'investimento non ancora ammortizzato, come risultante dal nuovo piano di ammortamento presentato. Il mancato accordo sull'indennizzo comporta il diniego del Comune concedente alla realizzazione dell'intervento proposto.

L'eventuale realizzazione di nuove opere senza il previo consenso del Comune di Rosignano Marittimo obbligherà il concessionario alla loro demolizione ed al ripristino dello status quo ante.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO –

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni della concessione e di perfetta esecuzione delle prestazioni previste. Il concessionario è responsabile

di tutti i danni a persone o cose eventualmente causati dall'esecuzione

delle prestazioni ed è obbligato ad indennizzare il concedente e terzi

dei danni medesimi, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente

concessione, il concessionario è tenuto ad osservare, integralmente, il

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi,

nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale

si svolgono le prestazioni.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli

accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro

sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario, anche se non sia

aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura,

dalla dimensione del soggetto stesso e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica o sindacale.

Il concessionario è inoltre obbligato al versamento all'INAIL e agli altri

Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei

contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

Il concessionario datore di lavoro è l'unico responsabile di sue

eventuali inadempienze retributive o contributive nei confronti dei

propri dipendenti, i quali, pertanto, non potranno invocare l'intervento

sostitutivo del Comune concedente.

Reiterate inadempienze in materia di tutela dei lavoratori costituiranno

causa di decadenza della presente concessione per inadempimento.

ART. 12 – SICUREZZA

Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Qualora affidi in appalto una o più prestazioni riferibili alla presente concessione assumerà il ruolo di committente ai sensi degli art. 26 e 90 del D. Lgs. 81/2008 e smi, nonché di datore di lavoro per la parte attinente la gestione della struttura.

ART. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE – GARANZIE – PENALI

All'atto della sottoscrizione del presente atto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il Concessionario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi (ivi compreso il Comune) ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al Concessionario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto, derivanti dall'utilizzo del bene concesso e/o dall'espletamento delle attività e dei servizi previsti e consentiti dal presente contratto, nonché dal rispetto dei relativi obblighi previsti.

Coperture assicurative

Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi/utenti, il Concessionario dovrà dimostrare di possedere le seguenti coperture assicurative:

a) polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**), che preveda esplicitamente – anche tramite emissione di apposita appendice di precisazione a polizza in essere - l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'utilizzo del bene concesso e dall'espletamento delle attività e/o dei

servizi oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **2.500.000,00** unico per sinistro

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **2.500.000,00** unico per sinistro

II. in considerazione della tipologia di attività/servizi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;

- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione della concessione;

- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;

- organizzazione di mostre, convegni, spettacoli, manifestazioni culturali o altro similare;

- danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;

- RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di

di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto

di concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità

personale;

b) Polizza All Risks Beni (Incendio e rischi accessori, Furto, Atti

Vandalici, Eventi Atmosferici) che assicuri i beni mobili ed immobili

concessi, con relative pertinenze, per i seguenti valori:

b.1) Fabbricati: € **150.000.000,00** quale valore di ricostruzione a nuovo

b.2) Ricorso Terzi: massimale per sinistro € **1.000.000,00**.

La polizza dovrà esplicitamente prendere atto – tramite appendice -

che i beni assicurati sono in concessione dal Comune e, pertanto, i

diritti derivanti dal contratto spettano al Comune proprietario, e il

Concessionario, anche se Contraente della polizza, non potrà farli

valere senza espresso consenso del Comune medesimo.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle

coperture previste dalle polizze non esonererà in alcun modo il

Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente

ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la

piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- il Concessionario sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni

non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative

(garanzie escluse/limiti di indennizzo etc);

- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per

specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai

danneggiati od al Comune.

Le polizze assicurative dovranno avere efficacia (od essere

manutenute in essere) per l'intero periodo di durata della concessione, pertanto sino al **xx.xx.xxxx**, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti del Comune prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il Concessionario dovrà presentare al Comune una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

Garanzie

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente concessione il concessionario presta una cauzione dell'importo di € xxx, (10% dell'importo contrattuale complessivo mediante xxx *(deposito in contanti, assegno circolare non trasferibile, garanzia o polizza fideiussoria)*

Penali

Qualora il concessionario sia inadempiente agli obblighi di cui alla presente concessione e, in ragione dell'entità dell'inadempimento, non sussistano i presupposti per la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 14, ovvero il concedente non intenda procedere in tal senso, il concedente provvederà ad invitare il concessionario, a mezzo di diffida scritta a mezzo PEC/raccomandata A.R., a sanare l'inadempimento entro il termine assegnato; il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della suddetta contestazione ovvero porre rimedio

all'inadempimento entro il termine assegnato nella suddetta diffida; nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni del concessionario ovvero nel caso in cui l'inadempimento persista, il concedente potrà applicare, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno, le seguenti penali:

a) mancato rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 500,00;

b) mancato rispetto della normativa in materia di lavoro: € 500,00;

c) mancato rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria: € 300,00;

nel caso di ritardo nell'esecuzione di interventi di manutenzione che possono pregiudicare l'immobile, il Comune potrà sostituirsi nell'esecuzione degli stessi con successivo recupero dei costi sostenuti oltre ad eventuali ulteriori danni;

d) mancato rispetto della normativa ambientale: € 300,00;

e) inadempimenti amministrativi (es. mancata trasmissione documenti, ecc.): € 100,00 per ogni inadempimento;

f) ritardo nell'esecuzione dell'adempimento: 1‰ del canone di concessione complessivo, per ogni giorno di ritardo, fino a un importo massimo pari al 10% del canone stesso, al raggiungimento del quale si procederà con la risoluzione del contratto;

g) altri inadempimenti: € 100,00.

Per quanto non previsto nella presente concessione, si rimanda alla disciplina del codice civile in materia di penali per inadempimenti contrattuali.

Il pagamento della penale viene effettuato mediante prelievo dalla

cauzione. In caso di escussione della cauzione durante la validità della concessione per inadempienze del concessionario, la cauzione dovrà essere reintegrata per una somma pari all'importo escusso entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente. In caso di mancato reintegro, l'Ente potrà procedere con la decadenza della concessione.

In caso di cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, la polizza deve contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c..

Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c..

L'incameramento della cauzione è da considerarsi a parziale ristoro del danno subito dall'Amministrazione per l'inadempimento. L'Ente si riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, anche proponendo azioni nelle competenti sedi giudiziarie.

ART. 14 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune del rispetto di tutto quanto stabilito dalla presente concessione.

Fermo restando quanto disciplinato nei precedenti articoli 2, 7, 10, 11, in caso di mancato rispetto di prescrizioni imposte dalle autorità competenti, di pareri negativi da parte delle stesse autorità, di mancato ottenimento dei necessari titoli abilitativi, o, ancora, di applicazione di cinque penalità per inadempimenti concernenti attività del programma

di gestione o reiterate inadempienze in materia di tutela dei lavoratori, nonché qualora si verificano casi di gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni e comunque in tutti i casi di mancato rispetto degli obblighi assunti dal concessionario, tali da inficiare la qualità della gestione o creare un danno al patrimonio del Comune, verrà attivato il procedimento di contestazione per scritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione o presentazione delle controdeduzioni. Ottenute le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che le stesse o la comunicazione di avvenuta regolarizzazione siano intervenute, il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione e/o incamerare la cauzione, a seconda della gravità degli inadempimenti contestati, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna in merito ad eventuali rimborsi e/o indennizzi, fatti salvi il pagamento del canone non ancora corrisposto e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste.

Eventuali opere realizzate, in tutto o in parte, saranno acquisite ipso jure al patrimonio dell'Ente, senza dare luogo ad alcun obbligo di risarcimento o indennizzo nei confronti del concessionario inadempiente.

L'incameramento della cauzione definitiva è da considerarsi risarcimento parziale del danno all'Amministrazione per grave inadempimento. L'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, anche proponendo azioni nelle competenti sedi giudiziarie.

Costituiscono, altresì, causa di decadenza:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti di carattere generale

accertati a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni

certificanti, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;

- la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo del

concessionario, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del codice di

comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo,

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14.01.2014,

che, in copia, sono stati consegnati al concessionario, come da

documentazione agli atti del Comune.

ART. 15 - REVOCA, RINUNCIA E SOSPENSIONI TEMPORANEE

Il Comune di Rosignano Marittimo può revocare la concessione in

qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 (sei) mesi per

sopravvenute, imprevedibili e motivate esigenze di pubblico interesse,

ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile

al momento della sottoscrizione del presente atto o di nuova

valutazione dell'interesse pubblico originario. In tal caso, il Comune

deve darne comunicazione al concessionario con un preavviso di

almeno 30 giorni e, comunque, in tempo utile per la restituzione

dell'immobile. La revoca determina la inidoneità della concessione a

produrre ulteriori effetti.

In caso di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione

Comunale, il concessionario avrà diritto all'eventuale conguaglio del

canone proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo, nonché a un

indennizzo valutato in relazione al piano economico finanziario e al

valore dell'investimento non ancora ammortizzato. Il Comune di Rosignano si riserva di valutare al momento le modalità di pagamento dell'indennizzo, se in unica soluzione o mediante rate annuali corrispondenti per importo e per durata residua a quanto risultante dal piano economico finanziario offerto in sede di gara ed eventualmente corretto a seguito di prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli e al rilascio delle autorizzazioni. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione provvede al loro indennizzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 7 del presente atto, la rinuncia può essere esercitata dal concessionario previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi solo nelle ipotesi di subentro previste dall'articolo 16 del presente atto, senza che nulla gli sia riconosciuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo. In difetto di tale preavviso, il Comune procede ad incamerare la cauzione, fatti salvi ulteriori risarcimenti dovuti al Comune per eventuali danni subiti in relazione alla rinuncia.

Il concessionario è tenuto, altresì, ad accettare eventuali sospensioni temporanee della concessione per esigenze di interesse pubblico, sicurezza, igiene e sanità e/o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune concedente.

ART. 16 – SOCIETÀ DI SCOPO, SUBENTRO E SUBCONCESSIONE

Il concessionario potrà costituire una società di scopo, in forma di S.p.A. o Srl, anche consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente concessione. Dal momento della

costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto di concessione previa autorizzazione del concedente che potrà essere rilasciata solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di eventuali nuovi soci e della costituzione di una nuova polizza intestata alla società. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione del contratto, la società diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Comune.

La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire previa autorizzazione del Comune, subordinata alla verifica del permanere dei requisiti di gara, purché la capogruppo partecipi alla società di scopo e garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della società stessa.

Anche nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, il concessionario potrà costituire, successivamente al rilascio della concessione, una S.p.A. o una S.r.l., anche consortile, esclusivamente tra i soggetti componenti il RT o Consorzio aggiudicatari, per la realizzazione degli interventi, la gestione economica e funzionale del complesso immobiliare.

Il nuovo soggetto dovrà avere oggetto sociale idoneo alla prosecuzione dell'attività di impresa, subentrando all'aggiudicatario in tutti i rapporti e diventando concessionaria a titolo originario, e dovrà assumere espressamente, in via solidale, i medesimi obblighi, compresi quelli fideiussori, già accettati dal soggetto aggiudicatario e, per esso, dai singoli operatori del Raggruppamento Temporaneo o del

consorzio.

I Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi già costituiti potranno sciogliersi solo successivamente al subentro del nuovo soggetto.

Ogni diversa ripartizione delle quote sociali del nuovo soggetto, ovvero l'ingresso nella società di nuovi soci, potrà avvenire solo previo benestare dell'Ente concedente, subordinato alla verifica dell'effettivo possesso in capo alla compagine societaria dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Inoltre, qualora un mandante del Raggruppamento Temporaneo versi in condizioni economiche tali da pregiudicare la prosecuzione della gestione o sia dichiarato fallito, il mandatario del Raggruppamento può assumerne la relativa quota oppure può proporre al Comune concedente la sostituzione di tale componente con altro soggetto imprenditoriale. La modifica della composizione del Raggruppamento Temporaneo dovrà essere formalizzata con apposito atto.

Il subentro di terzi è ammesso, inoltre, nelle seguenti ipotesi: fusione, scissione, scorporo, conferimento o trasferimento anche temporaneo di attività, trasformazione societaria, modifiche della compagine societaria.

In tutti i casi, il subentro di terzi nella concessione in oggetto è subordinato all'autorizzazione preventiva del Comune, alla presentazione di una nuova polizza fideiussoria intestata al soggetto subentrante in sostituzione della precedente che contestualmente verrà svincolata, nonché alla verifica del possesso dei requisiti già

posseduti dal soggetto sostituendo, compresi i requisiti di moralità e capacità economico finanziaria e tecnico-professionale richiesti per l'affidamento della presente concessione, proporzionalmente alla quota da assumere, nel caso del raggruppamento.

Il Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione e delle dichiarazioni sostitutive del soggetto subentrante relative al possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, potrà esprimere la non accettazione al subentro.

La mancata sostituzione del componente del Raggruppamento, comporta la decadenza della concessione per perdita dei requisiti, fatto salvo il caso in cui i componenti rimanenti riescano a garantire i requisiti richiesti in sede di gara.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si richiama il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, obbligandosi al rispetto dello stesso. Copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è stata consegnata al concessionario il quale dichiara di averne preso visione e di averla sottoscritta per accettazione.

ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici e/o la Polizia Municipale, anche in contraddittorio con il Concessionario, controlli circa l'esecuzione degli interventi di riqualificazione, lo stato di conservazione del bene e il rispetto degli obblighi concessori.

Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le normative

vigenti in materia.

ART. 19 – CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, si impegna ad osservare gli obblighi derivanti da:

- codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013

- codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14.01.2014

- codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo
che di chiara di aver ricevuto in copia.

L'inosservanza di tal impegno costituirà grave inadempimento e sarà causa di decadenza della concessione ai sensi del precedente articolo 14.

Il concessionario si impegna, inoltre, a manlevare l'Ente da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a questi ultimi dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del concessionario, senza diritto di rivalsa.

Completare con formule per imposta di bollo e registro.

ART. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri

corrispettivi, la competenza alla definizione delle controversie di cui alla concessione in oggetto è demandata al Giudice Amministrativo, ai sensi ai sensi dell'art. 133, primo comma lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010.

Nel caso di eventuali controversie sorte in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, prima di intraprendere procedure contenziose, si procede a valutare, in buona fede e con spirito collaborativo, l'assoggettabilità della controversia a procedura conciliativa stragiudiziale, secondo le norme in vigore, al fine di giungere ad un accordo bonario che definisca la controversia stessa.

ART. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti della concessione il concessionario dovrà eleggere domicilio presso la propria sede legale. Dovrà essere indicato un luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono o cellulare, fax, e-mail e PEC in grado di ricevere comunicazioni 24 ore su 24.

ART. 23 – EFFETTI DELL'ATTO

L'atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.

(nell'ipotesi di acquisizione di firma autografa da parte del concessionario):

Nel rispetto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), il presente atto viene sottoscritto come segue:

- Il Concessionario [...], nella persona del Sig. [...], legale rappresentante, con firma autografa acquisita digitalmente mediante scansione del documento cartaceo;

Il Dirigente del Comune, [...] – c.f. [...], mediante firma digitale rilasciata da

[...], in corso di validità e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

IL CONCESSIONARIO _____

LA DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 3, 11, 14, 15, 16, 21 del presente atto.

IL CONCESSIONARIO _____

LA DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

(nell'ipotesi di firma digitale anche del concessionario):

Nel rispetto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), il presente atto viene sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'imposta di bollo è assolta mediante pagamento Mod. F24.

IL CONCESSIONARIO (firmato digitalmente)

LA DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)


Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 3, 11, 14, 15, 16, 21 del presente atto.

IL CONCESSIONARIO (firmato digitalmente)

LA DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

LEGENDA

-  Fondo commerciale e porzione loggia in concessione
-  Piazza e porzione Loggia per organizzazione eventi
-  Area a verde - pulizia e manutenzione a carico del concessionario



ALLEGATO B – CORRISPETTIVI PER L'UTILIZZO DELLA LOGGIA E DELLA PIAZZA DI CUI ALL'ART. 8 LETT. b), c), d)

Corrispettivo base: 1,00 €/mq/giorno

Riserve:

riserva per l'Amministrazione comunale: possibilità per l'Amministrazione comunale di utilizzare la loggia coperta per proprie manifestazioni ed iniziative, per numero 10 iniziative/anno; in tali occasioni, il concessionario è tenuto a mantenere aperta la struttura, anche al fine di rendere fruibili i relativi servizi igienici
riserva per il gestore del Music Box: possibilità di utilizzare la loggia e la piazza per n. 3 iniziative/anno

Agevolazioni:

iniziative promosse da Istituti scolastici di ogni ordine e grado ubicati sul territorio comunale	<u>utilizzo gratuito</u>
iniziative promosse da associazioni senza fini di lucro, quando le finalità siano di assistenza, previdenza, sanità, educazione, sport dilettantistico, cultura, ricerca scientifica, nonché soggetti che promuovono iniziative politiche	<u>utilizzo gratuito</u>
iniziative effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 460/1997, purché abbiano presentato al Ministero delle finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto;	<u>utilizzo gratuito</u>
iniziative effettuate da Associazioni Pro-Loce in occasione di iniziative senza attività commerciali, ristorazione o mercatini di oggettistica in genere;	<u>utilizzo gratuito</u>
iniziative effettuate da enti pubblici il cui intervento è finalizzato alla salvaguardia del Territorio;	<u>utilizzo gratuito</u>
iniziative promosse da enti del Terzo Settore, escluse le imprese sociali	<u>riduzione del 50%</u>
iniziative promosse, o comunque organizzate in qualità di capofila, dalle Associazioni Pro Loco, in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti	<u>riduzione del 50%</u>
manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti, qualora le manifestazioni predette siano riconosciute di carattere storico con Deliberazione G.C.	<u>riduzione del 50%, non cumulabile con altre riduzioni;</u>
occupazioni continuative superiori a 14 giorni	<u>riduzione del 20%</u>
occupazioni continuative superiori a 30 giorni	<u>riduzione del 50%</u>
<i>Inserire eventuali ulteriori agevolazioni proposte dal concessionario in sede di offerta</i>	